

Bruxelles, 24 novembre 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0124 (COD)**

**12331/25
ADD 1**

**MI 605
ENT 149
ENV 786
CHIMIE 76
IND 321
CONSOM 159
SAN 530
CODEC 1183**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai detersivi e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE)
n. 648/2004
– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 aprile 2023 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004¹.
2. La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
3. Il 14 giugno 2023 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha nominato Manuela Ripa (Verts/ALE, IT) relatrice per la proposta. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo ha formulato il suo parere sulla proposta il 24 gennaio 2024. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha deciso di non esprimere un parere. Il 14 febbraio 2024 la commissione ENVI ha votato la propria relazione finale sulla proposta, che è stata adottata nella plenaria del 27 febbraio 2024 quale posizione del Parlamento in prima lettura. Con l'inizio del nuovo ciclo legislativo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha nominato Majdouline Sbai (Verts/ALE, FR) relatrice per la proposta.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla proposta il 12 luglio 2023².
5. Il gruppo "Armonizzazione tecnica" (Sostanze pericolose - Sostanze chimiche) ha avviato l'esame della proposta il 16 maggio 2023 durante la presidenza svedese. Da allora si sono tenute altre 14 riunioni del gruppo di lavoro, durante le presidenze spagnola, belga, ungherese e polacca.

¹ Docc. ST 8904/23 + ADD da 1 a 7.

² Doc. ST 12179/23.

6. A seguito dell'esame della proposta per parti di testo durante la presidenza belga, il 14 giugno 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato il mandato del Consiglio.
7. I negoziati interistituzionali hanno avuto inizio con il primo trilogio il 28 gennaio 2025, durante la presidenza polacca. Il secondo e il terzo trilogio si sono svolti rispettivamente il 6 maggio e il 10 giugno 2025. Il 10 giugno 2025, nell'ultimo trilogio, è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori.
8. Il 15 luglio 2025 la commissione ENVI del Parlamento europeo ha votato a favore del testo concordato. Di conseguenza, il presidente della commissione ENVI ha inviato una lettera alla presidenza indicando che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all'accordo generale provvisorio concordato, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in occasione della seconda lettura del Parlamento.

II. OBIETTIVO

9. L'obiettivo generale della proposta è semplificare e ammodernare il quadro giuridico che i detergenti devono rispettare per essere immessi e circolare liberamente nel mercato dell'Unione, creare la base giuridica per nuovi prodotti innovativi come i detergenti contenenti microrganismi, incoraggiare nuove pratiche sostenibili come la vendita di ricariche di detergenti nonché introdurre l'etichettatura digitale e il passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

10. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali, in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori.

11. Per quanto riguarda i requisiti di biodegradabilità la Commissione è tenuta a elaborare criteri di biodegradabilità dapprima per le pellicole polimeriche idrosolubili utilizzate per capsule di detergente e per tutti i polimeri all'interno di tali pellicole e, in una seconda fase, per altre sostanze organiche utilizzate ad alta concentrazione nei detersivi, che rappresentino almeno il 10 % del prodotto, esclusa l'acqua. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, seguendo un approccio graduale e progressivo, la Commissione dovrebbe anche valutare la fattibilità dell'introduzione di criteri di biodegradabilità per le sostanze organiche presenti in concentrazioni inferiori al 10 % o dell'abbassamento di tale soglia. I termini per le pellicole e i polimeri sono fissati come segue: per le pellicole utilizzate per le capsule di detergente: 3 anni (dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento sui detersivi) per l'adozione di atti delegati e 6 anni per la conformità dei prodotti alle nuove prescrizioni; per gli altri ingredienti organici: 5 anni per l'adozione di atti delegati e 8 anni per la conformità dei prodotti.
12. Per quanto riguarda i fosfati e gli altri composti del fosforo, la Commissione è tenuta a effettuare, entro due anni, una valutazione della fattibilità di un'ulteriore riduzione dei valori limite di tali ingredienti nei detersivi e di un ampliamento della gamma di detersivi cui si applicano tali limiti.
13. La Commissione è inoltre incaricata di valutare, nell'ambito di una revisione generale da effettuarsi entro sette anni, la possibilità di limitare ulteriormente il tenore di fosforo o di aggiungere limitazioni del tenore di fosforo per altre categorie di detersivi, al fine di esaminare la fattibilità dell'eliminazione graduale del fosforo, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente, della disponibilità di alternative e dell'impatto socioeconomico della sostituzione. Se del caso, la Commissione correrà le due analisi di proposte legislative.
14. I detersivi e i tensioattivi che sono stati oggetto di sperimentazione animale non possono essere immessi sul mercato, ma è consentito l'uso dei dati storici disponibili.

15. Per quanto riguarda la comunicazione della scheda tecnica degli ingredienti, per garantire un elevato livello di protezione della salute umana, data l'ampia disponibilità di tali prodotti e l'elevato rischio di avvelenamento accidentale, è previsto l'obbligo per i fabbricanti e, se del caso, il loro importatore o rappresentante autorizzato di fornire una scheda tecnica degli ingredienti prima dell'immissione dei prodotti sul mercato, utilizzando i canali di comunicazione dell'ECHA esistenti.
16. Quanto ai rappresentanti autorizzati, le disposizioni del presente regolamento, pur essendo allineate all'approccio del nuovo quadro legislativo estendono nel contempo gli obblighi dei rappresentanti autorizzati dei fabbricanti stabiliti al di fuori dell'UE al fine di garantire che le autorità di vigilanza del mercato dispongano di tutte le informazioni necessarie per verificare che l'etichettatura sia conforme alle prescrizioni del regolamento.
17. La data di applicazione del nuovo regolamento è stata fissata a 42 mesi dalla sua entrata in vigore.

IV. CONCLUSIONE

18. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione.
19. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti in modo equilibrato l'esito dei negoziati e che, una volta adottato, il regolamento relativo ai detersivi e ai tensioattivi creerà un quadro giuridico moderno e semplificato che i detersivi devono rispettare per poter essere immessi e circolare liberamente nel mercato dell'Unione.